

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 30, il mese di settembre, alle ore 20.45, presso l'Oratorio della Parrocchia di Sant'Ilario Milanese (MI) - frazione di Nerviano (MI) Via Pedretti n. 7, è convocata, in seconda convocazione, ai sensi dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "ÀNCORA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE ODV", con sede in Nerviano (MI) in Piazza della Chiesa n. 1/B, codice fiscale 93524980153, costituita in data 22 dicembre 1998 con atto Notaio Scherillo Nicoletta, registrato presso Ufficio Registro di Milano – Atti pubblici- in data 30 dicembre 1998 - numero 048362 serie 1/A, così come modificato con verbale di assemblea straordinaria del 29 novembre 2019, registrato presso Agenzia delle entrate – Ufficio di Rho- in data 09 dicembre 2019 al numero 2179 serie 3, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Milano - dal 25 ottobre 2000 con il numero 2820 – sezione A- Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica e adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni dell'Ufficio del RUNTS- Città Metropolitana di Milano- del 07 settembre 2022, allo scopo di prevedere la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione, signor Enrico Re Garbagnati, che premette:

- ✓ che la 1^ convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 29 settembre 2022, alle ore 23.30, è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo, come da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario;
- ✓ che l'avviso di convocazione prevedeva la 2^ convocazione, in questo giorno e luogo alle ore 20.45 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Ciò premesso

esso Comparente, fa constatare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Il Comparente dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

- ✓ Assume la presidenza il Presidente signor Enrico Re Garbagnati, il quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la signora Patrizia Re Cecconi che accetta. Dopo di che fa constatare e dichiara:

✓ che è presente l'Organo di Amministrazione in carica, nella persona degli associati signori:

- Enrico Re Garbagnati, Presidente;
- Maria Erminia Passerini, Amministratore;
- Patrizia Re Cecconi, Segretario ed Amministratore;
- Imerio Angioletti, Amministratore;
- Francesco Punturiero, Amministratore;
- Luciano Giuseppe Re Depaolini, Amministratore;
- Giovanni Re Dionigi, Amministratore.

Ad eccezione di :

- Giuseppe Pravettoni , Vicepresidente (assente giustificato);
 - Salvatore Di Bruno , Amministratore (assente giustificato);
- ✓ che sono inoltre legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe, conferite secondo quanto disposto dallo statuto sociale, che restano acquisite agli atti sociali, numero 82 (ottantadue) associati su un totale di numero 188 (centottantotto) associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, come da elenco delle presenze conservato agli atti dell'Ente, identificati dallo stesso Presidente dell'Assemblea, che dichiara di averne accertato l'identità, riconoscendoli direttamente, e la legittimazione di intervento;
- ✓ che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;
- ✓ che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario adeguare lo Statuto sociale.

Lo Statuto era già stato modificato in data 29 novembre 2019, al fine di recepire gli adeguamenti statutari previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo Settore).

L'Associazione è una Organizzazione di Volontariato, già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Milano - dal 25 ottobre 2000 con il numero 2820 – sezione A- Sociale e, come tale, è in fase di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In data 07 settembre 2022, l'Associazione ha ricevuto a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte dell'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano - una richiesta di integrazione/modifica dello statuto, al fine di prevedere nello stesso la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, dalle note del Ministero del Lavoro n. 1309/19 e n. 18244/21 e dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI- 04.10.2017 n. 23228.

E' necessario, pertanto, modificare lo statuto sociale come segue:

• **Articolo 2 – punto E**

Il passaggio *"...e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione"*

Viene modificato nel seguente *"...e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione"*

• **Articolo 7 – paragrafo Definizione di associato**

Viene aggiunto *"In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto."*

• **Articolo 7 – paragrafo Diritto di voto**

Il passaggio *"Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti nel Libro degli Associati."*

Viene modificato nel seguente *"Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati."*

Viene inoltre aggiunto *"Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore."*

• **Articolo 10 – paragrafo Funzionamento dell'Assemblea**

Il passaggio *"Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati."*

Viene modificato nel seguente *"Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati."*

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea,

•

udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

- 1) di adottare ed approvare un nuovo testo di "Statuto" in sostituzione dell'attuale, come da modifiche ed integrazioni di cui al punto 1) all'ordine del giorno, al fine di recepire la richiesta dell'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano e adeguare lo Statuto stesso alla normativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché alle note del Ministero del Lavoro n. 1309/19 e n. 18244/21 e alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI- 04.10.2017 n. 23228.

Il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Nessuno chiede la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 10.15, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

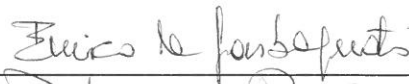
Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Viene dato mandato al Presidente di provvedere al deposito del nuovo testo di Statuto presso l'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano.

Al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 82 del Codice del Terzo settore, nella parte in cui prevede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo degli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni normative.

Nerviano, 30 settembre 2022

Firma del Presidente Enrico Re Garbagnati



Firma del Segretario Patrizia Re Cecconi



ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato con la denominazione

"ÀNCORA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE ODV"

A seguito della trasmigrazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione manterrà la denominazione "ÀNCORA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE ODV", in quanto le organizzazioni di volontariato rientrano comunque in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione applica la normativa prevista dal Codice del Terzo settore immediatamente applicabile, subordinando l'applicabilità delle norme a efficacia differita alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione subordina l'esercizio delle attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) inserite nel presente atto che dovessero essere incompatibili con la disciplina prevista dalla normativa in vigore per le organizzazioni di volontariato, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Art. 2 – Principi. Scopo. Oggetto sociale

L'Associazione, ispirandosi ai principi evangelici, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, lavorando in stretta sinergia con le comunità parrocchiali, si propone di sostenere e favorire le opere che le comunità medesime intendono promuovere per il

raggiungimento dei fini che sono loro propri. Inoltre, si propone di aiutare persone e famiglie in situazioni di disagio.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione:

- A. Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- B. Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- C. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- D. Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- E. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- F. Intramissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;
- G. Diritto degli associati di esaminare i libri sociali;
- H. Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore;

- I. Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- J. Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore. Scelta degli amministratori tra le persone fisiche associate. Gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile;
- K. Rispetto del numero minimo di associati previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore e obbligo di integrazione del numero minimo di associati entro un anno, in caso di riduzione;
- L. Rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 33, comma 1 del Codice del Terzo settore ("Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari");
- M. Per l'attività di interesse generale prestata, richiesta del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Scopi e finalità

L'Associazione si propone di sostenere e favorire le opere che le comunità parrocchiali intendono promuovere, facendo propri gli scopi e gli obiettivi delle comunità medesime e si propone, inoltre, di aiutare persone e famiglie in situazioni di disagio, in particolare:

1. Il sostegno agli anziani e alle persone svantaggiate;
2. L'aiuto e il sostegno nell'incremento e nella valorizzazione delle strutture parrocchiali a scopo ricreativo, sociale e culturale;
3. La promozione di attività culturali, ricreative e di reti sociali che sostengano la persona e la famiglia nel migliorare la qualità della vita.

Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Interventi e servizi sociali;
- Prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione, formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- A. Realizzare un servizio di accompagnamento anziani e portatori di handicap negli uffici pubblici, per visite e analisi mediche, a funzioni in Chiesa e a qualsiasi manifestazione sociale, educativa o ricreativa cui gli interessati volessero partecipare, espletando, inoltre, commissioni necessarie a favore delle persone stesse (posta, spesa, pagamento bollette, rifiuti alla discarica, ecc.);
- B. Mantenere ed incrementare qualsiasi patrimonio edilizio pensato e costruito per scopi educativi, assistenziali e comunque socialmente rilevanti, attraverso opere di pulizia, di ordinaria e straordinaria manutenzione in rapporto alle competenze degli associati e dei volontari;
- C. Promuovere ogni iniziativa volta ad abbattere qualsiasi barriera architettonica;
- D. Educare i giovani al lavoro artigianale e tecnico, affiancando pensionati esperti nelle prestazioni offerte dall'Associazione, promuovendo la cultura del volontariato nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e

gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Piazza della Chiesa 1/B, fraz. Sant'Ilario di Nerviano.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 6 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 7 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il loro raggiungimento, secondo le capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web, indirizzo mail).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni dei propri dati.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro trenta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta e il nominativo dell'associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore.

Il diritto di voto spettante agli associati- enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, compreso l'associato. Qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati, compreso l'associato. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato versamento della quota associativa l'Organo di amministrazione valuterà l'eventuale esclusione dall'Associazione per morosità.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi

prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.
- d. in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini indicati nel presente statuto, a seguito di decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 - I volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci;
- c) gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art.10 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.

Lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 – L'Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da tre a nove membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;

- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi, nel rispetto delle disposizioni, limiti e condizioni stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Sostituzione degli amministratori

Qualora venisse meno il numero minimo richiesto per la formazione dell'Organo di Amministrazione (tre membri), l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.

Conflitto di interessi degli amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Consiglieri per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove occorran le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo,

anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

E' compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della del numero minimo dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, ove occorran le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I

componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 16 – Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 - Comitato scientifico/culturale dei sostenitori

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico/culturale dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che – persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni – contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici. Fanno parte del Comitato scientifico/culturale dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I sostenitori sono nominati dall'Organo di amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 - Risorse

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare

funzionamento dell'Associazione, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati, e sono comunque disponibili in formato informatico su richiesta degli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle

dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art.24 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno venticinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale

competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 – Trasformazione, fusione e scissione

In caso di trasformazione, fusione e scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nerviano, 30 settembre 2022

Firma del Presidente Enrico Re Garbagnati



Firma del Segretario Patrizia Re Cecconi

